

di Stato maggiore”. Dunque, un’intervista non estemporanea, ma con tutti i crismi dell’ufficialità.

Questa una prima dichiarazione rilasciata dal Gen. Covato nell’intervista:

GIORNALISTA. Signor Generale, gli uomini che operavano sul terreno, lì nell’ex Jugoslavia, sapevano del pericolo dei bombardamenti dell’uranio impoverito?

CARMELO COVATO. Assolutamente sì, perché durante la fase di pianificazione vengono prese in considerazione tutti gli aspetti di situazioni che possono essere presenti in un determinato teatro operativo, e anche una possibile minaccia di tipo nucleare o biologico e chimico viene sempre presa in considerazione.

Ecco al riguardo il tenore dell’esame testimoniale reso poi dal Gen. Covato il 16 novembre 2017:

PRESIDENTE. Le chiedo, allora, se la stupiscano le affermazioni riportate in una relazione, presentata dal Colonnello Lo Giudice alla Commissione in data 9 marzo 2017, documento 225/1, nella quale si legge «il COI non dispone di comunicazioni o informazioni di uso di particolare munizionamento da parte dei Paesi e/o coalizioni che potrebbero avere utilizzato nei teatri oggetto di schieramento di truppe italiane», affermazione confermata dall’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone nell’audizione del 18 maggio 2017. Alla luce di queste dichiarazioni, signor generale, lei si sente di confermare quanto lei ha affermato nell’intervista televisiva?

CARMELO COVATO. “Nel rispondere alla domanda del giornalista, mi sono rifatto a quella che è ed è sempre stata la linea della Difesa in questo campo. Nella fattispecie, rileggendo i verbali dell’indagine conoscitiva della Commissione difesa della XIII legislatura presieduta dall’onorevole Valdo Spini, durante l’udienza dei vertici della Difesa il Capo di Stato maggiore della Difesa in carica all’epoca, il generale Arpino, aveva dichiarato quello che ho detto io durante l’intervista, cioè che loro conoscevano, ma non...”. “La mia risposta è che io non ero presente al momento dei fatti e non rivestivo ruoli per i quali potevo essere a conoscenza delle informazioni che mi sono state richieste. Nel rispondere al giornalista mi sono rifatto alle conoscenze che ho acquisito leggendo questi verbali, di cui le accennavo prima. La mia quindi era ed è un riportare informazioni acquisite, perché in quel momento lì io non rivestivo incarichi, non ero impiegato all’estero e quindi non potevo sapere che cosa era stato detto”.

PRESIDENTE. Qui siamo alla XVII legislatura, e nella XVII legislatura sono state rese le dichiarazioni che io le ho ricordato poco fa. Lei svolge una funzione apicale, lei è un generale, e mi pare che la cosa più naturale e più ovvia anche per chi non è generale sia di attingere alla memoria della situazione contemporanea, non di ciò che è accaduto, se non ricordo male, nel 1996, perché lei cita la XIII legislatura, che è iniziata nel 1996 ed è finita nel 2001”. “La domanda era: gli uomini che operavano sul terreno lì nella ex Jugoslavia sapevano del pericolo dei bombardamenti dell’uranio impoverito? Lei evidentemente, se è stato in grado di essere così assertivo, probabilmente ha parlato lei con quegli uomini in quell’occasione.

CARMELO COVATO. Nossignore.

Eppure, proprio il Gen. Covato, in un precedente esame del 18 gennaio 2017, ha assicurato che “l’istituzione di questa Commissione d’inchiesta, che io seguo dal primo giorno in cui avete cominciato i vostri lavori, è stata fonte di ispirazione per parecchie valutazioni”. E per

giunta, nel corso dell'esame del 16 novembre 2017, egli non ha esitato a sostenere di aver letto "molto attentamente" la c.d. "relazione intermedia" di questa Commissione del 19 luglio 2017. Solo che davanti all'intervistatore del *TG2* il Gen. Covato si è dimenticato delle pagine 14 e 15 della "relazione intermedia" recanti le affermazioni di Lo Giudice, e ha preferito rifarsi a dichiarazioni risalenti agli anni Novanta attribuite all'allora Capo di Stato maggiore della Difesa. Non senza poi aggiungere:

CARMELO COVATO. Intanto la mia competenza non si estende all'estero, nel senso che la mia competenza in quanto coordinatore, come è stato più volte ribadito, è riferita al personale dell'Esercito...

PRESIDENTE. Come ha potuto lei rispondere in maniera così assoluta, non avendo conoscenza di quella realtà estera?

Più che mai il Gen. Covato avrebbe potuto tenere in considerazione le dichiarazioni rese già in precedenza, il 15 marzo 2017, dal C.le magg. Sc. Antonio Attianese, purtroppo successivamente deceduto:

"Ho fatto due missioni in Afghanistan e mi sono ammalato al rientro. Non ho mai saputo della pericolosità dell'uranio impoverito. Non ho mai saputo che in zone devastate come quelle in cui ho operato, oltre a difendersi dalla situazione di guerra, c'era anche da difendersi da questo nemico invisibile. Quando chiedevamo spiegazioni ai nostri superiori di alcune notizie che sentivamo in radio, *TV* o leggendo sui giornali, ci veniva detto che erano sciocchezze inventate per andare contro il Governo, contro i militari e contro gli americani. Fino a prima che mi ammalassi, ero convinto anch'io che l'uranio fosse solo una storia inventata per non mandarci in missione. Se non andiamo in missione, non riusciamo a mantenere la nostra famiglia, perché sappiamo che purtroppo lo stipendio che prendiamo è misero. Molte volte ci siamo sentiti dire, io e i miei colleghi, che se volevamo andare in missione per avere un po' di soldi da mandare a casa, dovevamo pensare a lavorare e a non creare problemi con malattie o sciocchezze che si sentivano in *TV*. Purtroppo, per queste sciocchezze mi sono ammalato. Sapevo che era ed è vietato parlare di uranio impoverito o di pericolosità ambientale. In tutte le note di linguaggio che ci si consegnavano e ci ordinavano di rispettare, suggerivano di non parlare o di dare notizie obiettivamente false."

Utile in proposito è stata anche l'audizione di Franco Ciprani, Dirigente superiore medico della Polizia di Stato, audito il 20 dicembre 2017 a proposito di una sua consulenza tecnica d'ufficio:

GIULIA GRILLO. Nella CTU, lei dice che i rischi di esposizione a uranio depleto, sostanze chimiche cancerogene, dai gas di scarico dei mezzi a quelle utilizzate per la pulizia delle armi, erano noti alle autorità militari prima dell'impiego del ... nei teatri operativi.

CIPRANI, Alle autorità militari, non ai militari impiegati. La tossicità di taluni fattori era nota, poi, se non sono state prese delle misure, lo chieda all'amministrazione.

Ma anche la seconda risposta data dal Gen. Covato al giornalista televisivo si muove nel medesimo orizzonte della minimizzazione:

GIORNALISTA. Eppure ci sono 340 morti, quasi 4.000 malati di varie patologie tumorali legate all'inquinamento dovuto all'esplosione dei proiettili all'uranio impoverito secondo i legali dei militari coinvolti.

CARMELO COVATO. Questi dati, questi numeri, se confrontati con una popolazione non militare si può assolutamente notare che i numeri sono notevolmente inferiori di quelli riferiti ai militari.

Ecco sull'argomento il successivo esame testimoniale del Gen. Covato:

PRESIDENTE. Ci vuole spiegare che cosa intendeva dire con questa affermazione? Che ci si ammala di più nelle famiglie, nelle realtà domestiche rispetto a come ci si può ammalare nelle missioni all'estero? Ci spiega poi come abbia potuto fare questa comparazione?

CARMELO COVATO. Sulla questione dei numeri, non avendo io evidenze precise, ho fatto riferimento specifico a quanto dichiarato più volte (credo anche qui in Commissione, se ricordo bene) dall'ispettore generale della sanità, il generale Tomao, che ha più volte detto che dagli studi condotti, dai risultati della Commissione Mandelli inizialmente e poi dagli studi e dai dati in possesso dell'Osservatorio epidemiologico, non si poteva trovare una correlazione tra l'impiego nei teatri e l'insorgenza di malattie, e che comunque i casi riscontrati non superavano quelli attesi, cioè quello che era atteso confrontando con popolazioni più ampie, con campioni più ampi.

PRESIDENTE. Il generale Tomao parlava del cosiddetto «Osservatorio epidemiologico militare». La caratteristica di questo Osservatorio epidemiologico militare è che registra le malattie insorte soltanto durante il periodo in cui le persone svolgono quel servizio. Allora, il lavoro fatto dall'Osservatorio epidemiologico militare, che lei ha richiamato, al punto che ha dichiarato alla stampa che addirittura si sta più sani andando a fare il servizio militare, le ispezioni e le missioni internazionali piuttosto che a casa, lei le conferma?

CARMELO COVATO. Semplicemente era un'affermazione che era riferita al fatto che, da quello che mi risultava e che lei dice non essere corretto, e io ne prendo atto e valuterò in questo altro modo eventuali, ulteriori riflessioni da fare su questo argomento, prendevo atto di quanto riferito dal massimo rappresentante della sanità nell'ambito militare.

Peccato che il Gen. Covato avrebbe potuto sviluppare queste "ulteriori riflessioni" già al cospetto del giornalista televisivo se solo avesse tenuto nel debito conto la "relazione intermedia" da lui letta "molto attentamente", e, segnatamente, le pagine 69-75 dedicate all'Osservatorio epidemiologico della Difesa, ritenuto scientificamente non accettabile" proprio dal "massimo rappresentante della sanità nell'ambito militare" assunto come ispiratore dell'intervista televisiva.

Anche la terza risposta data al giornalista televisivo ha destato l'interesse della Commissione:

"I nostri soldati hanno ricevuto tutta la protezione che era possibile con le conoscenze del periodo e quindi anche con la tecnologia anche del periodo".

Meno drastica la versione esposta dal Gen. Covato alla Commissione il 16 novembre 2017:

PRESIDENTE. Ma lei, scusi, che cosa offre a questa Commissione come elemento inoppugnabile per poter fare questa affermazione? Lei ha appena detto che sarebbe inconfutabile. Come fa lei a dire in una Commissione d'inchiesta, ma anche ad un passante, come fa ad impegnarsi in questi termini, fino a dire che sarebbe inconfutabile che i nostri militari abbiano sempre avuto il massimo della protezione disponibile? Che elementi ha lei, se ci ha detto che ad esempio non si occupa delle missioni dei nostri militari all'estero? Come fa lei a propalare queste notizie, non avendo, per sua stessa ammissione, il ruolo giusto per

poterle permettere di farlo?

CARMELO COVATO. Lei mi ha fatto una domanda e io ho risposto per quelle che sono le mie conoscenze. Ci sono situazioni in cui io sono direttamente coinvolto e altre in cui no. Tutte le volte che io sono stato impegnato all'estero, quindi **esperienza personale**, tutto ciò che era l'ultimo grido in fatto di equipaggiamento veniva destinato al personale all'estero.

PRESIDENTE. Generale, mi dispiace farle notare che lei non è titolato per fare questa affermazione apodittica. Lei sta parlando, sta esprimendo un punto di vista assolutamente personale, che non costituisce interesse di questa Commissione. Lei è entrato con il contingente italiano nei Balcani, generale?

CARMELO COVATO. Nossignore.

Anche a questo proposito sarebbe stato proficuo tener conto di quanto dichiarato a questa Commissione dal C.le magg. Sc. Antonio Attianese:

ANTONIO ATTIANESE. Mi sono arruolato il 18 aprile del 1998, già con la fissazione di reparto operativo, quindi ho fatto subito le selezioni per andare nel all'epoca IV Battaglione alpini paracadutisti. Fui scelto per frequentare il corso *ranger*, forze per operazioni speciali. Dopo circa un anno, conclusi l'*iter*, mi qualificai come *ranger*, e fui anche uno dei primi. Fui poi inviato per la prima missione in Afghanistan, ISAF, *International Security Assistance Force*, a Kabul, dal 5 maggio 2002 al 4 settembre 2002. La seconda missione, dal 20 febbraio 2003 al 20 maggio 2003, fu in Afghanistan, denominata «*Enduring Freedom*».

GIULIA GRILLO. Quando siete andati in missione, evidentemente non vi hanno detto di utilizzare dei dispositivi di protezione individuale rispetto a un rischio di tipo chimico-fisico.

ANTONIO ATTIANESE. No.

GIULIA GRILLO. Per caso, in una di queste missioni c'erano altri contingenti militari?

ANTONIO ATTIANESE. Anche durante la pulizia delle armi, di regola ci dovrebbero dare mascherina e guanti. La maggior parte di queste cose sono finite, non c'erano, sono finite, non c'erano. Tutte quelle polveri, quindi, tutti quei detergenti...

PRESIDENTE. Lavoravate senza protezione.

ANTONIO ATTIANESE. Esatto. Purtroppo, sì.

GIULIA GRILLO. In occasione di una di queste missioni, c'erano contemporaneamente contingenti di altre Forze militari di altri Paesi, che invece, rispetto a voi, utilizzavano...

PRESIDENTE. La domanda della collega era la seguente: rispetto ai militari degli altri contingenti, degli altri Paesi, lei e i suoi colleghi del contingente italiano disponevate di un equipaggiamento di misure di sicurezza minori rispetto agli altri?

ANTONIO ATTIANESE. Sì. Minore, sì. Non avevamo niente per queste polveri. Gli americani avevano tutto. Avevano sempre mascherine quando c'era qualche bonifica di qualcosa. Avevano un equipaggiamento attrezzato.

PRESIDENTE. Più efficace ed efficiente.

ANTONIO ATTIANESE. Sì, esatto.

Parimenti significative le dichiarazioni rese lo stesso 16 novembre 2017, subito dopo l'esame del Gen. Covato, dal Gen. Fernando Termentini, presente in varie missioni, anche nella **“valle della mattanza”**:

“Nell'amministrazione della Difesa ho praticamente rivestito tutti gli incarichi connessi alle attività di comando, e in più ho partecipato a missioni all'estero quale responsabile della bonifica e dell'addestramento per la bonifica da ordigni esplosivi. Kuwait, subito dopo la fine della guerra del Golfo, fine giugno del 1991; Somalia, in varie riprese dal 1992 in poi; Bosnia in varie riprese dal 1995 in poi. Queste le più significative. Poi sono stato in Mozambico, in territori caldi o emergenti da periodi bellici di una certa importanza. Lì mi sono occupato con un team di ufficiali italiani esperti nel settore di addestrare il personale locale alla bonifica di ordigni esplosivi di campi minati. Abbiamo operato anche al brillamento e all'eliminazione di ordigni. In nessuna di queste occasioni che ho citato ho avuto sentore che, oltre agli ordigni classici che mi aspettavo di trovarmi di fronte (proiettili inesplosi, bombe d'aereo, mine), ce ne fossero stati altri. In Kuwait (e l'ho scoperto dopo) mi sono trovato alla presenza sicuramente (con il senno di poi sicuramente) di materiale colpito da proiettili all'uranio impoverito, ma non sapevo nulla, quindi nei brillamenti, nelle volate (così si chiamano tecnicamente), nella distruzione dei proiettili può darsi che ci fossero anche mescolati insieme proiettili all'uranio impoverito. La stessa cosa in Bosnia, dove non avevamo avuto alcun sentore della presenza di questo materiale. Peraltro, ho sempre partecipato a queste missioni come responsabile diretto del nucleo di bonificatori, quindi impiegavo degli uomini a diretto contatto del pericolo, e come persona di *staff*, quindi a livello comando contingente, ma onestamente io l'ho scoperto nel 2001.

Quando si dice che avevamo indossato gli indumenti adatti per la protezione, se per indumenti adatti si intende la tuta da combattimento, l'uniforme da combattimento, e la maschera anti NBC che fa parte del normale equipaggiamento di un soldato, sì, è vero, ma non avevamo peculiari accorgimenti contro un'ipotesi di pericolo possibile.

PRESIDENTE. Quindi, lei sta confutando almeno due affermazioni: la prima è quella secondo cui il personale veniva informato dei rischi presenti in un determinato teatro operativo e anche di una possibile minaccia di tipo nucleare o biologico o chimico, quindi lei asserisce che questo non fosse assolutamente vero.

FERNANDO TERMENTINI. No, una possibile minaccia nucleare biologica e chimica è vera, perché istituzionalmente avevamo la maschera anti NBC al seguito, quindi è la dimostrazione di un *warning* mirato. Per quanto attiene altro tipo di avvertimenti, no, io almeno, al mio livello di responsabilità non ho mai ricevuto specifiche direttive.

PRESIDENTE. Ma solo lei oppure anche gli altri militari?

FERNANDO TERMENTINI. Se io ero il comandante, doveva discendere da me la notizia.

PRESIDENTE. Quindi, in conseguenza di ciò, l'altra precisazione che lei fa in contraddittorio con il generale Covato è che il personale non aveva nessun tipo di equipaggiamento che

potesse metterlo al riparo dai rischi conseguenti all'esposizione.

FERNANDO TERMENTINI. Assolutamente. Le posso portare degli esempi pratici: in Kuwait e in Bosnia indossavo l'uniforme da combattimento e avevo al seguito la maschera, in Somalia la stessa cosa. Non avevamo particolari accorgimenti. Io mi permisi di suggerire di far indossare la mascherina antipolvere nell'attraversamento di aree sospette, dove poteva esserci stato l'uso di uranio impoverito, per evitare che attraverso la respirazione si inalasse materiale contaminato. Mi fu risposto (dall'allora Capo di Stato maggiore) «i miei tecnici stanno lavorando». Io mi riferisco in particolare al Kuwait e ai confini del Kuwait con l'Iraq, dove c'è una distesa di terreno chiamato «la valle della mattanza». Là era pieno di mezzi da combattimento iracheni, mezzi civili iracheni in fuga martellati dai bombardamenti della coalizione. A posteriori, ricordando la forma di quei buchi, quando ho cominciato a sentir parlare dell'uso di uranio impoverito, ho cominciato a tirare le mie conclusioni.

MAURO PILI. Vorrei sapere se lei sia a conoscenza di suoi militari che abbiano contratto la sua stessa malattia nei teatri operativi.

FERNANDO TERMENTINI. Sissignore, specialmente in Bosnia. Di quelli connessi direttamente alla mia attività, quella di bonifica, che io so, una decina o quindicina.

#### **1.4.2. La supplenza della Commissione d'inchiesta**

A fronte di tanta riluttanza dei vertici militari nella descrizione delle criticità in materia di sicurezza del lavoro, la Commissione ha finito per assumere inopinatamente un ruolo di supplenza.

Occorre notare più con rammarico che con soddisfazione l'effetto indotto dalle attività della Commissione, riconducibile nel quadro di una "strategia della deterrenza". Anche perché la Commissione non è destinata a funzionare in eterno al fine di garantire la legalità nel mondo militare della sicurezza.

Basti por mente, a mero titolo di esempio, che, con la richiesta di acquisire i DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi) e con l'esame testimoniale di comandanti, RSPP e medici competenti, la Commissione ha finito per svolgere di fatto un ruolo suppletivo nei confronti degli organi di vigilanza, inducendo i soggetti obbligati a elaborare per la prima volta o a rivedere, in più casi in modo integrale, i propri DVR. Emblematici sono i casi PISQ, Capo San Lorenzo, Capo Frasca. Ma significativi sono pure i casi di prima redazione del DVR intervenuta tra il 2016 e il 2017 segnalati il 9 gennaio 2018 dal Gen. Covato in seguito a richiesta della Commissione in data 21 novembre 2017 e meritevoli di doveroso approfondimento in sede ispettiva.

Del pari emblematica è la rivisitazione degli obblighi di coordinamento e di cooperazione previsti dall'articolo 26 decreto legislativo n. 81 del 2008 testimoniata dalla nuova Direttiva 7027 del gennaio 2017 recante "Misure di tutela della sicurezza salute del personale da adottare nei poligoni e nelle aree addestrative", che proprio alla luce delle indicazioni emergenti dalle domande rivolte dalla Commissione in più esami testimoniali abroga la precedente nota dello Stato maggiore Esercito III Reparto n. 42843 del 23 marzo 2015.

Ovvero si pensi che solo nel corso della riunione del CIC del novembre 2016, in coerenza con un'esigenza sottolineata dalla Commissione nei propri esami testimoniali, è stato concordato

di inserire tra i destinatari delle relazioni degli organi tecnico-operativi come il CISAM e il CETLI anche gli uffici preposti alla vigilanza, “in modo tale da dare a tutti una panoramica completa delle situazioni di criticità presenti” (secondo quanto precisato dal Gen. Comelli).

O ancora fanno riflettere le criticità di enti fondamentali come il CISAM e il CETLI, messe in luce dall’attività di inchiesta della Commissione in supplenza degli organi di vigilanza militari rimasti del tutto passivi, e portate dalla Commissione stessa a conoscenza dei Rappresentanti di vertice dell’amministrazione della Difesa dichiaratisi all’oscuro.

Oppure, solo a seguito degli accertamenti condotti al riguardo dalla Commissione, si è finalmente ritenuto di dover soddisfare l’esigenza di definire i criteri alla stregua dei quali deve essere svolta l’attività di vigilanza nei teatri operativi all’estero, e alla stregua dei quali debbono essere individuate “le figure di coloro che devono andare nei vari teatri a fare attività di vigilanza”, secondo quanto riferito dal Gen. Roberto Comelli (Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A.).

## **2. LE PROPOSTE**

Al fine di recuperare il mondo militare a una dimensione effettivamente ispirata ai valori costituzionalmente protetti della sicurezza e della salute, la Commissione d’inchiesta avanza una serie di proposte fondamentalmente preordinate a bloccare gli effetti distorsivi prodotti dai meccanismi descritti nel paragrafo 1.

### **2.1. La sicurezza sul lavoro nella proposta di legge A.C. 3925**

Basilare sarebbe, anzitutto, l’approvazione della proposta di legge SCANU A.C. 3925, firmata dalla quasi totalità dei componenti della Commissione, più che mai indispensabile al fine di garantire un’effettiva prevenzione contro i rischi incombenti su militari e cittadini. Come si desume dettagliatamente dalla relazione illustrativa della proposta, le norme ivi contenute mirano proprio a liberare il mondo militare della sicurezza sul lavoro dai meccanismi procedurali ed organizzativi che precludono un’effettiva tutela.

In primo luogo, la proposta, all’articolo 2, provvede a rendere esplicitamente inderogabile anche in relazione alle Forze armate l’individuazione del datore di lavoro nel soggetto dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. E coerentemente abroga le contrastanti disposizioni del D.P.R. n. 90 del 2010 (articoli 246, comma 2, e 250, comma 10).

L’articolo 9, a sua volta, rompe il perverso meccanismo della giurisdizione domestica. Infatti, affida la vigilanza sui luoghi di lavoro dell’amministrazione della Difesa al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, purché in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, e attribuisce a questo personale la facoltà di avvalersi di servizi sanitari e tecnici individuati dall’amministrazione della Difesa. Per forza di cose, vengono, quindi, abrogati i dissonanti articoli da 260 a 263 e 270 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Per quel che concerne DVR e DUVRI, l’obiettivo perseguito è quello di specificare ulteriormente i precetti dettati con rigore dalle norme generali del decreto legislativo n. 81 del 2008. L’articolo 8, comma 1, lettera *a*), aggiunge tra i « gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari », richiamati dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche coloro che svolgono “le attività o mansioni comportanti operazioni connesse ad attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate, quali equipaggiamenti militari

speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, o la frequentazione di luoghi situati in prossimità di tali attrezzature, comprese le operazioni indicate negli articoli 2185 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 1079, comma 1, del testo unico di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 90". Inoltre, si abroga l'articolo 255, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010, che devitalizza l'obbligo di valutazione di un rischio, lo *stress* lavoro correlato, tutt'altro che irrilevante nell'ambito di un'amministrazione gerarchicamente ordinata. E anche con riguardo al DUVRI si chiarisce che gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in relazione al personale utilizzato dalle imprese appaltatrici operanti per l'amministrazione della Difesa siano a carico del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice medesima, restando tuttavia fermi a carico del datore di lavoro committente gli obblighi previsti dall'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Contestualmente si abroga lo stridente articolo 256, comma 3, D.P.R. n. 90 del 2010.

La proposta di legge si preoccupa, poi, di salvaguardare l'autonomia degli RSPP, in quanto, all'articolo 9, prevede che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione adempiano alle proprie funzioni in piena autonomia nei confronti di autorità gerarchicamente sovraordinate. Inoltre, all'articolo 3, stabilisce che le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi dei servizi sanitari delle Forze armate, ed esplicitamente fa salva "la piena autonomia del medico competente". Per giunta, nell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), libera un adempimento preventivo essenziale quale la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente dalle strettoie dei cosiddetti "rischi tabellati", e, dunque, ricollega siffatto adempimento alle risultanze della valutazione dei rischi inerenti alle attività o mansioni comportanti "operazioni connesse ad attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate, quali equipaggiamenti militari speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, o alla frequentazione di luoghi situati in prossimità di tali attrezzature, comprese le operazioni indicate negli articoli 2185 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e 1079, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90 del 2010".

Determinante è infine l'abrogazione dell'articolo 253, comma 8, del D.P.R. n. 90 del 2010 e, dunque, la cancellazione del meccanismo consistente nel pagamento delle sanzioni da parte del Ministero della difesa.

Resta fermo l'auspicio che, al fine di evitare inammissibili disparità di trattamento, analogamente si provveda per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## **2.2. Servizi ispettivi terzi ed efficienti**

L'approvazione della proposta di legge A.C. 3925 è indispensabile, ma non ancora sufficiente, per smontare i meccanismi procedurali ed organizzativi che valgono ad oscurare nell'universo militare rischi temibili e responsabilità effettive.

Altre misure appaiono necessarie alla luce degli accertamenti condotti dalla Commissione. E la prima è l'organizzazione di servizi ispettivi, non solo terzi, alla stregua della proposta di legge A.C. 3925, ma anche efficienti e preparati.

Certo, l'abbandono della giurisdizione domestica costituisce una premessa comunque essenziale. Ma occorre anche che il Ministro del lavoro provveda a:



- arricchire gli organici e ancor più la professionalità degli ispettori del Ministero del lavoro chiamati dalla proposta di legge A.C. 3925 a svolgere l'attività di vigilanza, e in specie di un Ispettorato nazionale del lavoro attualmente in difficoltà, con specifico riguardo alle peculiarità del mondo militare;
- evitare che i dirigenti dei servizi ispettivi indichino come obiettivo primario un numero elevato di sopralluoghi oggettivamente a discapito della loro qualità;
- premiare, non punire, gli ispettori che si prodigano nelle attività di vigilanza;
- evitare che l'ispettore preannunci le ispezioni;
- garantire l'unitarietà dei comportamenti degli organi di vigilanza, e così scongiurare inammissibili differenziazioni nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme tra zona e zona e tra settore e settore;
- scongiurare ogni confusione tra l'attività di vigilanza e una sostanziale attività di consulenza.

Un punto, quest'ultimo, che non a caso ha suscitato l'interesse della Commissione anche durante l'esame testimoniale del Gen. Covato, responsabile della Direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza, prevenzione e protezione dello Stato maggiore dell'Esercito, in data 16 novembre 2017:

CARMELO COVATO. L'organizzazione prevenzionale fa capo naturalmente ai singoli datori di lavoro, e il mio organismo è un organismo di consulenza alta, nel senso che tutte le volte che gli operatori della prevenzione in periferia hanno dei dubbi su come affrontare una situazione, su come interpretare una norma, si rivolgono al mio ufficio antinfortunistica, e in quel caso i miei esperti che stanno lì elaborano queste consulenze per il personale che sta in periferia.

GIULIA GRILLO. Quindi voi siete dei consulenti, cioè la vigilanza è una consulenza che voi fate. Se ve la richiedono, fate la consulenza, se no non la fate.

CARMELO COVATO. Stavamo parlando della parte prevenzionale.

GIULIA GRILLO. Quindi è una prevenzione su consulenza, cioè lei passa da un ufficio, la chiamano: «mi fa una consulenza?», funziona così? Oppure ha un ruolo specifico proattivo nei confronti di vigilanza, prevenzione e protezione? Chiarisca perfettamente qual è la sua funzione.

CARMELO COVATO. La domanda era relativa all'aspetto prevenzionale. Nella mia organizzazione l'aspetto prevenzionale è separato dalla vigilanza, la vigilanza è eseguita da un altro ufficio, che si chiama Ufficio per il coordinamento.

GIULIA GRILLO. È sotto la sua responsabilità?

CARMELO COVATO. Sempre.

GIULIA GRILLO. Quindi il responsabile è lei.

CARMELO COVATO. Sempre sotto la mia responsabilità, anche se la vigilanza è un organo autonomo, composto da ufficiali di polizia giudiziaria che, per quanto attiene le indagini,

dialogano direttamente con le procure. Io non sono un ufficiale di polizia giudiziaria, mi occupo del coordinamento delle attività, ma l'organo di vigilanza dal punto di vista delle indagini è autonomo. Quando dicevo che ci occupiamo di consulenza, volevo semplicemente dire che nella parte prevenzionale, che è ramificata su tutta l'organizzazione della Difesa, l'organo centrale è l'ultimo organo a cui rivolgersi se qualcosa non è chiaro, se c'è da valutare qualcosa. Oltre a questo, naturalmente, l'ufficio si occupa della formazione, quindi garantisce che in periferia tutto il personale che svolge compiti prevenzionali, i responsabili del servizio e quant'altro, siano debitamente formati, e, se non lo sono, si preoccupa di avviarli ai corsi di formazione, si occupa di valutare e di fornire il proprio contributo nei tavoli tecnici quando si parla di prevenzione, quando si interviene su norme, su disegni di legge e quant'altro. Questa è la funzione della parte prevenzionale della mia organizzazione, la parte vigilanza è un'altra cosa.

Dove desta sorpresa il distinguo tra prevenzione e vigilanza: come se la vigilanza (beninteso, quella "domestica") nulla avesse a spartire con la prevenzione.

### **2.3. Una Procura nazionale sulla sicurezza del lavoro**

Si è sottolineato in precedenza che non appaiono sistematici gli interventi della magistratura penale a tutela della sicurezza e della salute del personale dell'amministrazione della Difesa, e che, in materia di patologie occorse a militari o a cittadini residenti nei pressi di siti militari - ivi compresi gli stessi mesoteliomi da amianto o i tumori polmonari da radon - i procedimenti per reati quali l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose nemmeno vengono avviati, ovvero si sviluppano con una tale lentezza o senza gli indispensabili approfondimenti, con la conseguenza che si concludono con il proscioglimento nel merito o per prescrizione del reato.

Sarebbe il momento di passare dalle parole ai fatti. Dobbiamo costruire una nuova organizzazione nei settori delle morti e dei disastri causati dagli ambienti di vita o di lavoro, una Procura nazionale, o quantomeno un'agenzia nazionale, altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese, sul modello dei *pôles de santé publique* francesi.

Pensiamo ai casi più eclatanti di tumori o altre patologie che si verificano tra i militari. Ogniqualvolta esplose un'emergenza del genere, si avverte la necessità di una gestione unitaria del caso. E invece accade che ogni singola Procura o nemmeno si fa carico del fenomeno, o ne valuta autonomamente un solo aspetto, non è in grado di approfondire i fatti nella loro globalità, non ha il quadro d'insieme, esamina un pezzetto della storia complessiva.

Come non bastasse, bisogna ammettere che vi sono procure della repubblica (poche) specializzate, e Procure della Repubblica (la maggior parte) non specializzate, e per lo più con un organico a tal punto ridotto da impedire ai pochi magistrati presenti di farsi la competenza e l'esperienza necessarie. Paradigmatica, sotto questo verso, è la situazione segnalata alla Commissione d'inchiesta dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lanusei.

Come stupirsi allora se, ad esempio, le indagini sui tumori occorsi a militari esercenti la medesima attività e situati in diverse parti del territorio italiano si chiudano in una zona con la condanna (come, ad esempio, in primo grado a Padova) e nelle altre zone nemmeno si aprano o finiscano con un'archiviazione?

### **2.4. Alla ricerca del datore di lavoro di fatto**

Una quarta misura, strettamente connessa alle precedenti, consiste nell'applicazione sistematica dell'articolo 299 del decreto legislativo n. 81 del 2008 da parte degli organi ispettivi.

Tale articolo stabilisce che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. La Corte di cassazione ne desume che il debito di sicurezza del datore di lavoro può derivare da due fonti: l'investitura formale come datore di lavoro e l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche del datore di lavoro (v., ad es., Cass. 17 novembre 2017 n. 52536; Cass. 31 ottobre 2017 n. 50019; Cass. 25 ottobre 2017 n. 48940): “con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato” (così, per tutte, Cass. 20 aprile 2017 n. 19036).

Gli ispettori “domestici” si sono ben guardati dall'applicare questi insegnamenti della Corte di cassazione nell'ambito militare. Tocca a ispettori terzi verificare se l'esercizio di funzioni tipiche del datore di lavoro quali quelle - a mero titolo di esempio - riservate al Capo di Stato maggiore della Difesa dalla Direttiva SMD-L-018, avente per oggetto «il coordinamento degli enti tecnico/operativi della Difesa e il ricorso a istituzioni esterne nel campo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)», approvata dal Capo di Stato maggiore della Difesa nel novembre 2006, non valga a far individuare un datore di lavoro formale e un datore di lavoro di fatto nell'ambito militare, l'uno e l'altro chiamati a rispondere per la violazione di un obbligo quale la valutazione dei rischi.

## **2.5. RSPP e medici competenti preparati e autonomi**

Già la proposta di legge A.C. 3925 introduce varianti preordinate a soddisfare l'esigenza di garantire l'autonomia e la competenza dei responsabili del servizio prevenzione e protezione e dei medici competenti militari. Ma queste varianti debbono essere accompagnate da provvedimenti atti a definire apposite procedure, promuovere buone prassi, aumentare le risorse destinate alla formazione di RSPP e medici competenti, creare a livello di Forza armata un'apposita direzione centrale di coordinamento dell'attività degli RSPP e dei medici competenti, ormai non più coinvolta nella vigilanza affidata ad organi esterni.

In particolare, la scelta dell'RSPP non può più ricadere su colui che in questo o quel reparto “ne mastica di sicurezza” e occorre evitare che un RSPP sia condotto a un corso di aggiornamento senza aver prima seguito un corso di formazione base.

In questa ottica, si auspica che, nel quadro dell'accordo Stato-Regioni n. 128/2016 “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”, si preveda un modulo specifico aggiuntivo per gli RSPP operanti nell'ambito delle Forze armate, così come avviene per alcuni altri comparti. Un modulo che dovrebbe riguardare specificatamente anche i rischi connessi ai sistemi d'arma e ai relativi munizionamenti in tutte le fasi (dalla produzione, all'immagazzinamento, all'uso nei poligoni e nei teatri operativi, alla bonifica, e allo smaltimento).

Per quanto riguarda i medici competenti, si rende necessario garantire l'aggiornamento

formativo ECM (Educazione Continua in Medicina) per la specifica specializzazione, così come richiesto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche per consentire lo scambio di competenze tra medici competenti civili e militari.

## **2.6. Organi tecnico-operativi rigenerati**

La crisi in cui versano attualmente gli organi tecnico-operativi impone l'adozione di provvedimenti atti a consentire una risposta sistematica e tempestiva alle richieste provenienti dai datori di lavoro.

Non basta, peraltro, assicurare maggiori risorse al CISAM, al CETLI e agli altri enti tecnico-operativi. Occorre anche e previamente condurre un'analisi sul tipo e sulla quantità delle prestazioni prevedibilmente richieste per soddisfare le esigenze delle Forze armate: ad esempio, quanti esperti qualificati in radioprotezione sono indispensabili, quanti luoghi devono essere monitorati per il radon, quante indagini ambientali nelle diverse matrici (aria, acqua, suolo) sono necessarie per completare e in alcuni casi per elaborare le valutazioni dei rischi chimici, fisici, biologici, radiologici, cancerogeni, e teratogeni, quanto amianto è ancora presente e quante analisi servono per definirne i piani di manutenzione e controllo o per monitorarne la bonifica?

Proficue sarebbero, altresì, alla luce degli accertamenti condotti dalla Commissione, cinque misure:

- assegnazione agli enti tecnico-operativi di personale qualificato, non solo militare, ma anche civile, con profili e formazione tecnico-scientifica adeguata;
- implementazione della strumentazione scientifica;
- una rete interforze tra i diversi enti tecnico-operativi per evitare sovrapposizioni di competenze e massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
- prosecuzione del controllo da parte degli enti tecnico-operativi in ordine alle situazioni oggetto delle loro attività;
- coinvolgimento degli enti tecnico-operativi nella ricerca e nell'applicazione delle soluzioni.

## **2.7. RLS eletto o designato dai lavoratori militari**

Un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nominato dallo stesso datore di lavoro è una figura che si accompagna coerentemente con un ispettore che appartiene alla medesima impresa sottoposta a vigilanza, all'insegna di una giurisdizione integralmente domestica.

Ha scritto la Corte di cassazione che “l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento normativo della presenza organizzata dei lavoratori ai fini dell'attuazione del diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro” e che questo riconoscimento “trova, altresì, conforto, sempre più incisivamente, nella previsione dell'elezione o della designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione (cfr. dapprima il decreto legislativo n. 626 del 1994 e, poi, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)” (Cass. 30 giugno 2015 n. 27183).

Una norma come quella dettata dall'articolo 250 del D.P.R. n. 90 del 2010, stabilendo la

nomina dell'RLS da parte dello stesso datore di lavoro, tradisce la logica profonda sottesa alla figura dell'RLS istituita dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in sintonia con la Direttiva madre CEE 12/06/1989 n. 89/391/CEE: una figura contemplata proprio al fine di sollecitare la partecipazione dei lavoratori all'attività di prevenzione e insieme il loro controllo sull'operato del datore di lavoro. Ognuno intende quanto ardue diventino una simile partecipazione e un simile controllo da parte di un RLS nominato dallo stesso controllato.

Per giunta, quell'articolo 250 introduce un'inammissibile disparità di trattamento nell'ambito della medesima amministrazione della Difesa tra i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza "eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego" e i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza "designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare".

In questo quadro, si propone di integrare l'articolo 12 della proposta di legge A.C. 3925, indicando tra le norme abrogate anche quelle disposizioni che nell'art. 250 D.P.R. n. 90 del 2010 si riferiscono specificamente ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza in termini differenziati rispetto ai rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza.

## **2.8. Una ricerca epidemiologica affidata all'Istituto Superiore di Sanità**

Nessun dubbio, poi, che anche nel mondo militare risulti fondamentale la ricerca epidemiologica.

Quante volte, e ancora in questi giorni, militari e cittadini lamentano una mancata risposta sulla associabilità di determinate patologie a esposizioni lavorative o ambientali all'interno o nelle vicinanze di aree militari. Esortiamo e aiutiamo le istituzioni scientifiche a svolgere al riguardo ricerche approfondite e neutrali. E d'altra parte andiamo in tutto il Paese alla ricerca dei tumori causati dal lavoro, anche dei tumori occorsi ai militari. Non lasciamo che continuino a restare sepolti negli archivi dei comuni e degli ospedali e che continuino a non essere segnalati all'autorità giudiziaria, né all'ente assicuratore, né agli organi di vigilanza.

Preziosa anche sotto questo riguardo è una nota redatta dal consulente della Commissione, Dott. Pietro Comba, epidemiologo presso l'Istituto superiore di sanità, da assumere come punto di riferimento per una seria riorganizzazione di un osservatorio epidemiologico nel mondo militare:

"Gli osservatori epidemiologici sono strutture nate in attuazione dell'articolo 58 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978: "Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari. I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità. Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale".

Due nozioni emergono in particolare da questa impostazione:

- 1) Le “informazioni epidemiologiche”, ovvero le informazioni sullo stato di salute della popolazione, vengono raccolte secondo norme e criteri ben precisi.
- 2) Tali informazioni vengono utilizzate per la programmazione sanitaria.

Deriva da questa sintetica analisi che un osservatorio epidemiologico deve qualificarsi per la coerenza scientifica e di sanità pubblica fra il proprio specifico mandato, gli strumenti di cui si dota e i risultati che produce.

Nel caso concreto della rilevazione dei mesoteliomi è fin troppo ovvio che una rilevazione troncata al momento del congedo è priva di validità e si impone uno stretto raccordo con il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (RENAM) per realizzare una significativa rilevazione dei dati. Il Registro, come è noto a chiunque abbia familiarità con questa materia, è un sistema fondato sui Centri operativi regionali, che detengono l'informazione primaria, e su una struttura centrale, ubicata presso l'INAIL, che elabora periodiche sintesi dei dati raccolti, secondo procedure dettagliatamente illustrate sul sito web dell'INAIL al quale si rinvia per una disamina più approfondita. È molto importante che la collaborazione osservatorio epidemiologico – RENAM a) si attivi sollecitamente; b) produca indicatori epidemiologici validi; c) produca informazioni utili a fini preventivi, ossia contribuisca a indicare le attività e i territori in cui sorgenti importanti di amianto abbiano determinato esposizioni professionali e ambientali ancora in atto ovvero già rimosse. Chi voglia intraprendere uno studio in collaborazione con il RENAM deve quindi raccordarsi con la struttura centrale (diretta dal Dott. Alessandro Marinaccio) e, attraverso di lui, con la rete dei COR. Si veda ad esempio come questo raccordo è stato trovato con successo e senza particolari difficoltà per la realizzazione del Progetto SENTIERI-RENAM sull'incidenza dei mesoteliomi nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche.”

È il caso di aggiungere che purtroppo l'Osservatorio epidemiologico della Difesa non ha tempestivamente, né adeguatamente, osservato queste indicazioni metodologiche pur dopo le plurime audizioni del suo direttore davanti alla Commissione. Al riguardo, il Presidente dell'INAIL, Prof. Massimo De Felice, ha comunicato alla Commissione che solo in data 22 marzo 2017 l'Osservatorio ha fatto pervenire una richiesta formale volta ad acquisire alcune tipologie di dati relativi al comparto in questione. E a sua volta il Direttore del RENAM Dott. Marinaccio, audito il 19 ottobre 2017, ha posto in risalto l'accidentato, e tutt'altro che concluso, percorso dei rapporti tra RENAM e Osservatorio epidemiologico della Difesa:

DONATELLA DURANTI. Siccome ha parlato di questo protocollo tra il RENAM e l'Osservatorio epidemiologico della Difesa per un approfondimento dei casi appunto nel comparto difesa, vorrei capire a che punto è questo protocollo e se è possibile fornirci tutti i dati.

ALESSANDRO MARINACCIO. Dopo questa discussione preliminare, in cui è stato chiarito da parte nostra che il ricorso ai COR regionali era essenziale, abbiamo fornito all'Osservatorio i riferimenti e i contatti di tutti i responsabili dei COR, che sono stati contattati recentemente dall'Osservatorio e a cui è stata sottoposta una prima bozza di protocollo per vedere le disponibilità e la fattibilità dello studio. I COR stanno rispondendo, proprio in questi giorni, con le loro disponibilità, anche ponendo il problema delle risorse necessarie per un lavoro aggiuntivo rispetto a quello che correntemente fanno e chiedendo anche di approfondire il protocollo e di renderlo più operativo. Quello che è circolato in una prima fase, infatti, probabilmente è un documento che va ancora approfondito e reso più cogente. Siamo, quindi,

nella fase in cui i COR stanno esprimendo la loro disponibilità alla collaborazione. Quello che ho verificato è che chiedono una definizione più accurata del protocollo e anche un'identificazione, se possibile, delle risorse con le quali svolgere queste attività ulteriori.

PRESIDENTE. L'attività vera e propria ancora non è iniziata.

ALESSANDRO MARINACCIO. No.

Ulteriori indicazioni operative sono state suggerite da Franco Cipriani, Dirigente superiore medico della Polizia di Stato, in una missiva del 27 dicembre 2017 inviata al Presidente della Commissione a seguito della sua audizione:

“Nel corso delle audizioni che si sono susseguite in seno alla Commissione è emersa la difficoltà di un attendibile dato epidemiologico — circa l'incidenza e la prevalenza di patologie tumorali nei militari — dovuta alla circostanza che l'ente della Difesa deputato al monitoraggio perde i casi quando i militari vanno in congedo. Premesso che a chi scrive non pare particolarmente indagine una ricerca dei militari in congedo — anche tramite semplice intervista telefonica sullo stato di salute — non bisogna dimenticare che alcune migliaia di militari impiegati nei territori della ex Jugoslavia, ai sensi delle norme di legge che lo consentono in via preferenziale, sono transitati nelle forze di polizia, dove permarranno fino al sessantesimo anno di età. La disponibilità dei dati relativi a questi soggetti è attuale e, soprattutto, risulta molto semplice uno studio prospettico su questa popolazione, con comparazione con adeguati gruppi di confronto. Anche in tal senso, il coinvolgimento di enti esterni alle amministrazioni interessate garantirebbe maggiore trasparenza ed uniformità.”

Diventano, dunque, urgenti il superamento dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa, e l'affidamento delle indispensabili ricerche epidemiologiche nel mondo militare a un ente terzo e qualificato per coerenza scientifica come l'Istituto superiore di sanità.

### Capitolo 3.

## CRITICITÀ E PROPOSTE IN MATERIA PREVIDENZIALE

### 1. Per una adeguata tutela previdenziale del personale delle Forze armate

Al fine di verificare l'adeguatezza della tutela previdenziale assicurata al personale delle Forze armate dalle norme vigenti e dalle prassi applicative, la Commissione ha proceduto, innanzi tutto, ad una ricognizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste, a legislazione invariata, in favore di detto personale.

Al riguardo, occorre premettere che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, con legge 23 aprile 2009 n. 38, le disposizioni di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, non si applicano al personale delle Forze armate, come a quello delle Forze di polizia, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Considerato, inoltre, che, per espresso dettato legislativo, l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, disposta dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, il personale delle Forze armate continua ad avere diritto, in caso di evento lesivo causato dal servizio, alla erogazione dell'equo indennizzo.

Questo elemento differenzia il trattamento riservato al personale delle Forze armate da quello garantito alla generalità dei lavoratori, compresi i dipendenti civili dello Stato, che hanno diritto non già all' equo indennizzo, bensì alla tutela indennitaria prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modificazioni e integrazioni.

La comparazione tra le due diverse tutele indennitarie assume, quindi, decisiva rilevanza ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni *lato sensu* previdenziali previste per il personale delle Forze armate.

#### 1.1. L'equo indennizzo

La base di calcolo dell'equo indennizzo è stata costituita, fino al 31 dicembre 1994, dalla classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza (nel caso delle Forze armate, del grado rivestito) al momento della domanda, maggiorata dell'80 per cento, secondo quanto disposto dall'art. 154 del D.P.R. n. 312/89 e dall'art. 1, comma 120, della legge n. 662/96.

I criteri di determinazione della base di calcolo dell'equo indennizzo sono stati più volte modificati nel corso degli anni.

La disciplina attualmente vigente è stata dettata dall'art. 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2015, n. 266, ai cui sensi la base di calcolo dell'equo indennizzo è costituita dal solo stipendio tabellare iniziale del grado rivestito alla data della domanda, con esclusione ogni altra voce retributiva e di qualsivoglia maggiorazione.